

Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RDP *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RDP *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:

- l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RDP nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- nell'ambito della Community Network dell'Emilia-Romagna (istituita con Deliberazione di Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1045/2007 e rinnovata con Deliberazione 758/2013), organismo cui sono stati demandati la realizzazione, il dispiegamento e la gestione dei servizi di e-government in capo agli Enti, e delle Comunità tematiche ivi costituite e facenti parte dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna, dove sono sviluppate in maniera condivisa e partecipata temi ed iniziative condivise, è emersa l'esigenza di adottare soluzioni di conformità al Regolamento a mezzo di una governance unitaria a mezzo della società in house Lepida S.p.a.;
- Lepida S.p.a. ha predisposto servizi di supporto per gli adempimenti e adeguamenti derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE per la protezione dei dati personali (GDPR) per tutti gli Enti della Regione Emilia-Romagna che sono stati approvati dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali, istituito con la Legge Regionale n.11/2004 e successive modifiche e integrazioni, quale organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna;

- non sono stati individuati all'interno dell'Amministrazione profili con le competenze richieste dall'art. 37 comma 5 del Regolamento
- ha ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti della Community network della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle valutazioni condotte nelle sedi delle Comunità tematiche, anche in termini di affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, oltre che di razionalizzazione della spesa;
- ha ritenuto che Lepida S.p.a. ed i componenti facenti parte del team ivi operante, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

Lepida S.p.a., Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA,

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati per l'I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA,

- a) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. Rinvia a successiva deliberazione l'adozione del modello organizzativo dell'Ente per la gestione degli adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ove prevedere una più puntuale specificazione dei compiti assegnati al RPD e la sua interazione con le strutture dell'Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento.

DELIBERA

di designare Lepida S.p.a. come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA,

Data 15 giugno 2022

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente (sezione di riferimento <https://www.icgranarolo.edu.it/regolamento-ue-2/> e per catalogo dati e accessibilità, sezione <https://www.icgranarolo.edu.it/accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banche-dati/>) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

BOIC82600V - AD48FFA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003377 - 31/03/2023 - I.4 - U

Firmato digitalmente da DIENER ASSUNTA